



**Comune di Tavazzano con Villavesco
Provincia di Lodi**

**Regolamento per la disciplina dell'Imposta
Unica Comunale (IUC)**

Parte III

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
RIFIUTI (TARI)**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del

INDICE SOMMARIO

Titolo1 – Disposizioni generali	pag. 28
Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 28
Art. 2 – Presupposto	pag. 28
Art. 3 – Soggetto Attivo	pag. 28
Art. 4 – Componenti del tributo	pag. 28
<u>PARTE III – REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI</u>	
<u>(TARI)</u>	
Art. 1 – Oggetto del regolamento, finalità e ambito di applicazione	pag. 29
Art. 2 – Presupposto impositivo	pag. 29
Art. 3 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli Urbani	pag. 30
Art. 4 – Soggetti passivi	pag. 30
Art. 5 – Locali ed aree soggette	pag. 30
Art. 6 – Locali ed aree escluse	pag. 31
Art. 7 – Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – Riduzioni	pag. 32
Art. 8 – Determinazione della tariffa	pag. 33
Art. 9 – Modalità di computo delle superfici	pag. 34
Art. 10 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	pag. 34
Art. 11 – Piano finanziario	pag. 35
Art. 12 – Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile	pag. 35
Art. 13 – Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile	pag. 36
Art. 14 – Istituzioni scolastiche statali	pag. 37
Art. 15- Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela. Protezione igiene dell’ambiente	pag. 37
Art. 16 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell’occupazione o detenzione	pag. 37
Art. 17 – Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei Rifiuti assimilati	pag. 40
Art. 18 – Riduzioni tariffarie	pag. 40
Art. 19 – Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa	pag. 42
Art. 20 – Riscossione	pag. 42
Art. 21 – Funzionario responsabile	pag. 42
Art. 22 – Controlli	pag. 42
Art. 23 – Accertamenti	pag. 43
Art. 24 – Riscossione coattiva	pag. 44
Art. 25 – Contenzioso	pag. 44
Art. 26 – Sanzioni e interessi	pag. 45
Art. 27 – Rimborsi	pag. 45
Art. 28 – Norme finali	pag. 45
Art. 29 – Entrata in vigore	pag. 46
Allegato I	pag. 47
Allegato II	pag. 48
Allegato III	pag. 49
Allegato IV	pag. 50
Allegato V	pag. 51

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

3. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione **dell'Imposta Unica Comunale (IUC)** nel Comune di Tavazzano con Villavesco, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Presupposto

2. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 Soggetto attivo

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Tavazzano con Villavesco per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 Componenti del tributo

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - la *componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e art. 1 commi da 639 a 640 della L. 27/12/2013, n. 147;
 - la *componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669 – 681, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *Tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641 – 668, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
 - disciplina generale componenti TARI e TASI, di cui all'art. 1, commi da 682 a 705, della Legge 27/12/2013, n. 147.

PARTE III
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Tavazzano con Villavesco l'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della L. n. 147 del 27/12/2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa di natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Tavazzano con Villavesco, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La presenza di arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione dei rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 8 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali pericolosi al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del mese solare successivo al giorno di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
6. L'obbligazione tributaria cessa dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione ai sensi e nei termini del successivo articolo 16.

Art. 3
Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del D. Lgs. 3/4/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 06/03/2003.

Art. 4
Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui al precedente art. 2, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5
Locali ed aree soggette

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, a titolo meramente esemplificativo, si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie,
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati,
 - c) il vano scala interno all'abitazione,
 - d) i posti macchina coperti,
 - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica.
2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali come definiti al precedente comma si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di m. 1,50. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
3. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 6
Locali ed aree escluse

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali chiusi o chiudibili da ogni lato e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:

a) locali:

1. le unità immobiliari vuote, chiuse e oggettivamente inutilizzabili, senza mobilio, attrezzature e/o impianti e/o senza alcun allacciamento dei servizi di rete.

2. i locali tecnologici o parti di essi stabilmente muniti di attrezzature, ove non si abbia, di regola, presenza umana, quali, a titolo d'esempio: i locali caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche,

3. i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, le legnaie e gli spazi adibiti a ricovero di animali da allevamento; le serre adibite alla coltivazione intensiva, sia a terra che su bancali, ed i depositi di attrezzi agricoli, secondo la classificazione catastale, qualora il rifiuto prodotto rientri nell'esercizio dell'impresa agricola e che quindi debba essere auto smaltito o conferito, a spese del produttore, a terzi autorizzati od al gestore pubblico in regime di convenzione;

4. i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre, limitatamente alle sole superfici destinate all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva;

5. i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

b) aree scoperte:

1. le aree impraticabili o intercluse da recinzione,

2. le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo,

3. le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire,

4. le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti,

5. le aree scoperte adibite a verde,

6. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art. 117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 e 2 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, purchè gli stessi non siano utilizzati ad altro scopo.

Art. 7
Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia,
 - b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ferma restando l'assoggettamento a tariffa delle superfici ove si producono rifiuti assimilabili agli urbani,
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia e simili, di riabilitazione, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive,
 - d) le superfici delle unità immobiliari per le quali sono in corso lavori edilizi come la ristrutturazione o il risanamento edilizio che comportino l'inutilizzabilità dei locali, limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori come risultante agli atti del Comune, purchè le medesime non vengano utilizzate, anche in modo parziale, e non risulti alcun conferimento di rifiuto al servizio pubblico tramite i dispositivi in dotazione.
3. Nel caso in cui risulti difficile determinare le porzioni di superficie sulle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione delle percentuali sotto indicate:

Categoria di attività	% di abbattimento delle superfici
Lavanderie a secco, non industriali	10%
Laboratori fotografici	10%
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie	50%
Gabinetti medici, dentistici, studi veterinari	15%
Falegnameria	50%
Tipografie, stamperie, incisioni	20%
Marmisti, vetrerie	15%
Ospedali e case di cura	20%
Edilizia, impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento	15%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici	20%

Per eventuali attività non considerate nel comma precedente si ricorre al criterio di analogia.

4. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 16 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui sopra non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
5. Nel caso in cui le utenze non domestiche dimostrino di smaltire determinati rifiuti - quali carta, plastica, imballaggi non terziari, non conferendoli al servizio pubblico ma ad altro gestore, alla superficie di produzione di tali rifiuti viene applicata una riduzione del 70%. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico superino i parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione (previsti per legge e dal regolamento comunale di assimilazione rifiuti).
6. La superficie delle utenze non domestiche dei locali suscettibili, per loro natura, di dare luogo a scarsa produzione dei rifiuti, quali le autorimesse di metratura superiore a 150 metri quadrati, viene ridotta di una percentuale pari al 70%.
7. La richiesta deve essere presentata di anno in anno, deve essere corredata dalla documentazione probante la quantità, la qualità e la destinazione dei rifiuti assimilati avviati al recupero nell'arco dell'anno solare.

Art. 8 **Determinazione della tariffa**

1. La gestione dei rifiuti, attività di "pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto con le modalità di cui al relativo Regolamento Comunale per la Gestione dei Rifiuti Urbani.
3. La tariffa è determinata, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 12 dell'art. 14 del D.L. n. 06/12/2011, n. 201, convertito con Legge 214/2011, sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 27/04/1999 n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36.
5. La tariffa è deliberata dal Consiglio comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dal Consiglio Comunale, a valere per l'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

6. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio comunale, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

Art. 9
Modalità di computo delle superfici

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. *Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria (UTENZE DOMESTICHE) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del dl 201/2011, è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni previste dal comma 9 dell'art. 14 del DL 201/2011. Qualora, in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, non sia disponibile né la superficie catastale né quella convenzionale determinata dall'Agenzia del territorio, è utilizzata la previgente superficie applicata per la tassa smaltimento rifiuti; il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.*
3. Per le altre unità immobiliari (UTENZE NON DOMESTICHE), la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del dl 201/2011, è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. In fase di prima applicazione del tributo, sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle denunce presentate ai fini della tassa smaltimento rifiuti; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.

Art. 10
Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147.
5. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero

direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Art. 11 **Piano finanziario**

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della L. 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale.
2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

CAPO II – UTENZE DOMESTICHE

Art. 12 **Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Per “Utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salvo diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia).
4. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
5. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella comunicazione di cui all'art. 16.

Il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente ed è pari a quello indicato nella seguente tabella:

- Numero 1 occupante se l'80% della superficie dell'immobile detenuto è uguale o inferiore a mq. 35,
- Numero 2 occupanti se l'80% della superficie dell'immobile detenuto è compresa fra mq. 36 e mq. 50,
- Numero 3 occupanti se l'80% della superficie dell'immobile detenuto è compresa fra mq. 51 e mq. 70,

- Numero 4 occupanti se l'80% della superficie dell'immobile detenuto è compresa fra mq. 71 e mq. 90,
 - Numero 5 occupanti se l'80% della superficie dell'immobile detenuto è compresa fra mq. 91 e mq. 110,
 - Numero 6 occupanti se l'80% della superficie dell'immobile detenuto è superiore a mq. 110
6. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 3 e 5, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo.
 7. Le variazioni che intervengono nell'arco dell'anno sulla superficie dei locali ed aree scoperte, la loro destinazione, il numero degli occupanti l'abitazione o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui all'art. 16, al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo all'avvenuta variazione e assumeranno valore ai fini dell'applicazione della tariffa.
 8. La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
 9. La quota variabile della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

CAPO III – UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 13

Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche sulle superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito,...) e siano ubicate in luoghi diversi.

6. La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente potenziale Kc, stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).
7. La quota variabile della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale Kd, stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza. (Allegato 2).

Art. 14

Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del DL n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno 2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.
2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di conferenza stato – città ed autonomie locali. Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 15, che sarà scorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 15.

CAPO IV – MODALITA' GESTIONALI

Art. 15

Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sul tributo comunale sui rifiuti, ai sensi dell'art. 14, c. 28, del DL 201/2011 e s.m.i. si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Tale tributo è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo del tributo e viene riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote il tributo.

Art. 16

Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARSU/TARES.
2. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali e delle aree soggette.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

4. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al soggetto gestore la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del soggetto gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o di ricezione informativa nel caso della PEC.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegna un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere:
per le utenze domestiche:
 - a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, numero di telefono, posta elettronica ed eventuale pec,
 - b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica,
 - c) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali,
 - d) Numero degli occupanti l'abitazione ed i loro dati identificativi,
 - e) In caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree,
 - f) In caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione,
 - g) Dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali dell'immobile se diverso dal soggetto tenuto al pagamento,
 - h) Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto

per le utenze non domestiche:

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partiva IVA, codice ATECO dell'attività, numero di telefono, posta elettronica, pec,
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica,
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società,
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne,
- e) Dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali dell'immobile se diverso dal soggetto tenuto al pagamento,
- f) L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata

- g) Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto,
 - h) In caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree,
 - i) In caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta, Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
3. L'obbligazione decorre dal 1° giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o detenzione o conduzione dei locali e perdura sino all'ultimo giorno del mese solare in cui l'occupazione o conduzione cessa, se la denuncia di cessazione viene data nel prescritto termine del 30 giugno dell'anno successivo; se invece la denuncia di cessazione viene data con ritardo, la tariffa è dovuta sino all'ultimo giorno del mese solare in cui è prodotta.
 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatto sugli appositi modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
 5. In caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della variazione medesima.
 6. La cessazione della conduzione od occupazione dei locali e delle aree deve essere comunicata al comune entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data del decesso.
 8. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 5.
 9. Le variazioni che intervengono nell'arco dell'anno sulla superficie dei locali ed aree scoperte, la loro destinazione, il numero degli occupanti l'abitazione o di altri elementi che agiscono direttamente sul tributo, dovranno essere denunciate, nelle medesime forme di cui al comma 2 del presente articolo, al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo dall'avvenuta variazione e assumeranno valore ai fini dell'applicazione della tariffa.
Le variazioni nel corso dell'anno di qualsiasi elemento che influisca sulla determinazione del tributo, escluso i presupposti per l'attribuzione delle riduzioni, esenzioni o agevolazioni di cui ai successivi artt. 18 e 19, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tributo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione è stata denunciata o accertata d'ufficio. Non è obbligatorio presentare la variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo

familiare in quanto la stessa sarà verificata con le risultanze anagrafiche delle persone residenti.

Art. 17

Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria prevista nell'Allegato 2, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100% per cento. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
4. Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 13 c. 2.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

CAPO V – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 18

Riduzioni tariffarie

1. La tariffa **parte variabile** è ridotta del 30%, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Comune, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla richiesta. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. In prima applicazione del tributo si terrà conto delle richieste già pervenute ai fini tarsu/Tares.
3. La tariffa è ridotta del 40% per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.
4. Per le utenze non stabilmente attive previste dal comma 15 dell'art. 14 della L. 214/2011 e s.m.i. la tariffa è ridotta del 30% a condizione che le abitazioni siano tenute a disposizione da soggetti residenti, o iscritti all'AIRE del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi

- all'anno all'estero o in altro Comune italiano, e che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 90 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
5. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del DL 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80%, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
 6. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
 7. Il tributo è ridotto per le utenze NON domestiche:
 - a) del 20% della sola quota variabile per chi avvia rifiuti al recupero, in base alla effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti; la riduzione è determinata applicando la seguente formula:
$$20\% \times \text{quota variabile del tributo} \times \frac{\text{q.tà rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{q.tà rifiuti potenziale}}$$
ove:
 - Per quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero (esclusi imballaggi secondari e terziari) verrà considerato ai fini del presente calcolo un valore massimo pari alla quantità di rifiuti potenziale,
 - Per quantità di rifiuti potenziale si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente kd della classe corrispondente.Per ottenere tale riduzione, il contribuente titolare di utenza non domestica deve presentare, entro il 31 marzo, la relativa richiesta, allegando copia della documentazione e dei formulari, in cui sono specificate le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato le attività di recupero.
A seguito di verifica da parte dell'ufficio tributi della documentazione di cui al comma precedente, l'eventuale riduzione spettante viene determinata a consuntivo e comporta il rimborso o la compensazione all'atto di successivi pagamenti del tributo.
 - b) i locali delle attività chiuse o temporaneamente sospese vengono classificati alla categoria 3 e per essi non è dovuta la quota del tributo direttamente proporzionale al potenziale di produzione di rifiuti (quota variabile); lo stato dell'attività deve risultare dalla visura camerale.

Nel caso in cui siano applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, ne viene riconosciuta solo una, individuata in quella più favorevole al contribuente.

Art. 19
Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Nell'Allegato 3 sono indicate agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificatamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

Art. 20
Riscossione

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenenti l'importo dovuto per la TARI ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI – PEC.
3. Il versamento della TARI per l'anno di riferimento è effettuato di norma in due rate, scadenti nei mesi di luglio, e novembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 27/12/2006, n. 296.
4. Per l'anno 2014 il versamento della TARI è effettuato in due rate, scadenti nei mesi di Novembre 2014 e Marzo 2015.
5. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
7. Ai sensi dell'art. 25 della L. 27/12/2002, n. 289, non si procede all'emissione degli avvisi di pagamento o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a € 12,00, salvo quanto previsto dal comma 6. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.
8. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 17 del presente Regolamento.
9. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia di Lodi del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che

saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 21 **Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa con proprio provvedimento il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 22 **Controlli**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:
 - L'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD),
 - L'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti,
 - L'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale.

Con obbligo di restituzione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 23 **Accertamenti**

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della L. 296/2006.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della L. 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- Del contribuente
 - Dei locali, delle aree e le loro destinazioni
 - Dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati
 - Della tariffa applicata e relativa deliberazione.
4. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
- l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato,
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile,
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela,
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
5. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a informarlo, previa comunicazione all'interessato.
6. Gli avvisi di accertamento sono maggioranti degli interessi legali e delle spese di notifica.
7. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore a € 30,00 per periodo d'imposta ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11 del D.L. 16/2012, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 24

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/4/1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'art. 53 del D. lgs. N. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 25

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo – ordinario o coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 8 del D. Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

Art. 26
Sanzioni e interessi

1. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, il Comune determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, che l'occupazione abbia avuto inizio dalle risultanze anagrafiche.
2. In caso di omessa presentazione della denuncia l'ufficio comunale preposto provvede ad applicare una sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D. Lgs. 471/1997.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 27
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di un importo addebitato riconosciuto non dovuto, il Funzionario responsabile dispone l'abbuono ovvero il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto entro 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta dell'utente o dalla ricezione della comunicazione di cessazione o della comunicazione tardiva.

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28
Norme finali

1. In caso di mancanza della disponibilità della totalità delle superfici dei fabbricati a destinazione ordinaria determinate con la modalità previste dall'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, il Comune secondo quanto previsto dallo stesso comma, procede alla determinazione della tariffa e alla riscossione della stessa, in sede di prima applicazione, sulla base delle superfici denunciate o accertate. Nel caso in cui l'80% della superficie catastale dei singoli contribuenti, non appena il dato sarà reso disponibile dall'Agenzia del Territorio e incrociato con la banca dati TARI, risulti superiore alla superficie denunciata o accertata, lo stesso sarà comunicato al contribuente interessato e applicato ai fini della determinazione della tariffa dalla data della comunicazione.

2. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale sui rifiuti, si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'art. 1 commi da 161 a 170, della L. 27/12/2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

Art. 29

Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo gennaio 2014.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.

UTENZE DOMESTICHE**CLASSIFICAZIONE**

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti
	Pertinenza di nucleo familiare con 1 componente
	Pertinenza di nucleo familiare con 2 componenti
	Pertinenza di nucleo familiare con 3 componente
	Pertinenza di nucleo familiare con 4 componenti
	Pertinenza di nucleo familiare con 5 componente
	Pertinenza di nucleo familiare con 6 o più componenti

	CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI
1	Superficie immobile < mq. 35
2	Superficie immobile tra mq. 36 e mq. 50
3	Superficie immobile tra mq. 51 e mq. 70
4	Superficie immobile tra mq. 71 e mq. 90
5	Superficie immobile tra mq. 91 e mq. 110
6	Superficie immobile superiore a mq. 110

ALLEGATO II

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIE	Attività per comuni > 5000 abitanti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzerie, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salume e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night - club

ALLEGATO III

AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI - ESENZIONI

Tipologia	Descrizione

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- * Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense ecc.) come previsto nei punti a) e b) comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 22/97;
- * Rifiuti di carta, cartone e similari;
- * Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- * Imballaggi primari;
- * Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- * Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- * Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- * Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- * Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- * Paglia e prodotti di paglia;
- * Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- * Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- * Ritagli e scarti di tessuti di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- * Feltri e tessuti non tessuti;
- * Pelli e simil-pelle;
- * Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- * Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- * Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- * Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- * Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- * Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- * Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- * Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- * Nastri abrasivi;
- * Cavi e materiale elettrico in genere;
- * Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- * Scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- * Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- * Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- * Accessori per l'informatica.

RIFIUTI SPECIALI

Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-alimentari;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

RIFIUTI PERICOLOSI

- a) pile esaurite;
- b) farmaci scaduti;
- c) olio minerale esausto;
- d) prodotti e contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F" (es.: solventi, vernici, inchiostri ecc.);
- e) accumulatori al piombo;
- f) lampade e tubi fluorescenti;
- g) detersivi contenenti sostanze nocive, quali: candeggina, ammoniaca, acido muriatico, anticalcare ecc.);
- h) qualsiasi rifiuto che sia stato contaminato da una sostanza pericolosa (es. stracci sporchi d'olio, barattoli di vernici....);